




**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36**

Rev.	Redatto	Visto	Approvato	Data
00_2025	Area Legale/Societario e Compliance	Direzione Generale	Consiglio di Amministrazione	28/07/2025
				

SOMMARIO

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Scopo del Regolamento
- Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Divieto di frazionamento
- Art. 5 – Principio di rotazione
- Art. 6 – Deroga del principio di rotazione
- Art. 7 – Garanzie
- Art. 8 – Affidamento dell'appalto

SECONDA PARTE: ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

- Art. 9 – Affidamenti diretti
- Art. 10 - Acquisti di beni e servizi per importi inferiori a euro 5.000,00
- Art. 11 - Acquisti di beni e servizi superiori a euro 5.000,00
- Art. 12 -Controllo dei requisiti

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia di FVG Energia S.p.A. (di seguito "FVG Energia" o la "Società") al fine di disciplinare le modalità di affidamento diretto dei contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di beni ed erogazione di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice dei contratti"), che non rivestano interesse transfrontaliero certo, come previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti.

Art. 2) Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00. Restano escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti fattispecie:
 - categorie merceologiche gestite da FVG Energia come Spese economali, individuate in apposito Regolamento;
 - incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per i quali è previsto un apposito Regolamento;
 - quanto previsto dall'art. 56 del Codice dei contratti ("Appalti esclusi nei settori ordinari").
2. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.
3. Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP"), nell'esercizio della propria discrezionalità, potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. e), nonché alle procedure ordinarie anziché quelle semplificate previste dall'art. 50 del Codice dei contratti, tenendo conto del principio di risultato e a seguito di valutazione delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell'affidamento e degli interessi pubblici ad esso sottesi.
4. Per tutto quello che non è disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al Codice dei contratti e, in generale, alla normativa vigente.

Art. 3) Principi generali

1. Le procedure di affidamento diretto disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi di cui agli artt. da 1 a 11 del Codice dei contratti ed in particolare ai principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.
2. Le procedure sono inoltre improntate al rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli affidamenti, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

Art. 4) Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia disciplinate dal presente Regolamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti o di ripartizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5) Principio di rotazione

1. FVG Energia rispetta il criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. Come previsto dall'art. 49, comma 3, del Codice dei contratti, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi, da valutare mediante il criterio della prestazione principale o prevalente.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, in particolare:
 - a) Fascia A1 pari a euro 5.000,00 sino a euro 19.999,00
 - b) Fascia A2 pari a euro 20.000,00 sino a euro 39.999,00
 - c) Fascia A3 pari a euro 40.000,00 sino a euro 140.000,00
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA.
6. Nell'applicazione delle fasce economiche, FVG Energia intende operare come segue:
 - a) affidamento diretto all'operatore economico x, per il bene/servizio y il cui valore entra nella fascia A1;
 - b) affidamento successivo per il bene/servizio y può essere affidato all'operatore economico x uscente solo se la fascia economica sarà A2 o A3.

Art. 6) Deroga del principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice dei contratti, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle predette condizioni.
2. Per i contratti affidati con la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei contratti, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 7) Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice dei contratti, negli affidamenti diretti, FVG Energia non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti medesimo.
2. In casi debitamente motivati è facoltà di FVG Energia non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
3. La garanzia definitiva è di norma non richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00 e per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
4. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice dei contratti.

Art. 8) Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico con le modalità di cui all'art. 99 del Codice dei contratti, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.
2. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 99, c. 3-bis, del Codice dei contratti.

SECONDA PARTE: ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 9) Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da FVG Energia, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice dei contratti.
2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati nelle modalità indicate negli articoli successivi, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad euro 139.999,00.
4. Per gli affidamenti in oggetto, si procede tramite la sola decisione a contrarre, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 10) Acquisti di beni e servizi per importi inferiori a euro 5.000,00

1. Il presente articolo si applica agli acquisti di servizi e di beni di valore inferiore a euro 5.000,00, che non rientrano nel campo di applicazione degli acquisti gestiti come spese economiche.
2. Di norma, nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione, il RUP richiede il preventivo, a mezzo PEC o mediante le piattaforme di approvvigionamento digitali, ad un unico operatore economico senza l'obbligo di consultazione di più operatori economici.
3. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il RUP può scegliere l'operatore economico anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori sulle piattaforme di approvvigionamento digitali.
4. Agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00 non si applica il principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti.

Art. 11) Acquisti di beni e servizi superiori a euro 5.000,00

1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di servizi e di beni di importo uguale e superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 140.000,00.
2. Di norma, per tali acquisti, in osservanza dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici. Gli operatori economici possono essere individuati anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori sulle piattaforme di approvvigionamento digitali. Il RUP richiede i preventivi agli operatori economici individuati a mezzo PEC o mediante le piattaforme di approvvigionamento digitali.
3. E' possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici nei seguenti casi:
 - a) per gli affidamenti di valore stimato inferiore ad euro 40.000,00;
 - b) per gli affidamenti di valore stimato inferiore ad euro 140.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
 - c) per gli affidamenti di valore stimato inferiore ad euro 140.000,00 di difficile reperimento sul mercato;
 - d) per gli affidamenti di valore stimato inferiore ad euro 140.000,00 di carattere strettamente fiduciario.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, può indicare l'operatore economico a cui affidare direttamente la prestazione fornendo congrua e adeguata motivazione purché il soggetto individuato sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. La consultazione preventiva di più operatori economici è effettuata discrezionalmente dalla Società e non costituisce una procedura ad evidenza pubblica, non vincolando in nessun modo la Società medesima ad affidare la prestazione.

6. Poiché la consultazione preventiva di più operatori economici non è una procedura di gara, non si procede con la comunicazione di cui all'art. 90 del Codice dei contratti.

Art. 12) Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
- a) per appalti di valore inferiore a euro 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. La Società procederà, entro il 30 settembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da FVG Energia per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b) per gli appalti di valore ricompresi fra euro 40.000,00 sino a euro 139.999,99, la Società procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice dei contratti mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 del Codice dei contratti.